

PROPOSTA RINNOVO CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI PEVERAGNO E IL RIFUGIO "LA CUCCIA" DI DESTEFANIS CARLA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI CATTURA DEI CANI RANDAGI O VAGANTI INCUSTODITI E OSPITALITA' PRESSO LA PROPRIA STRUTTURA

PREMESSO

Che ai sensi della Legge regionale 26 luglio 1993, n. 34 e del relativo regolamento attuativo promulgato con D.P.G.R. 11 novembre 1993, i Comuni, singoli o associati, devono istituire e mantenere in esercizio un servizio pubblico di cattura ed un apposito canile (canile sanitario) per la temporanea custodia e osservazione sanitaria degli animali randagi o vaganti catturati. Trascorso il periodo di osservazione, i cani che risultano essere senza proprietario e non possono essere restituiti, secondo le modalità di legge, devono essere destinati ai Rifugi per il ricovero e ceduti ai privati che ne facciano richiesta di adozione.

Che le direttive regionali sanciscono che il cane vagante recuperato privo di tatuaggio o microchip è da attribuire al Comune nel cui ambito territoriale è stato recuperato.

Che il nuovo CODICE DELLA STRADA prevede l'obbligo del soccorso e/o della segnalazione di cani coinvolti in incidenti stradali. Tale importante novità comporta un incremento di interventi di recupero e cura di cani feriti.

Che la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione comporta rischi e responsabilità anche penali e che pertanto è indispensabile che il gestore dei servizi, unico responsabile, sia messo nelle condizioni di ben operare.

CONSIDERATO

Che, la convenzione deve recepire in toto le direttive regionali in materia diramate nel maggio 2000, nel settembre 2001, nel giugno 2004 e nell'ottobre 2010 dalla Direzione della Sanità Pubblica della Regione Piemonte.

Che va dato al servizio la giusta importanza anche in considerazione del suo positivo impatto (Sulla sicurezza, l'igiene ambientale e sul benessere animale nel territorio).

TRA

Il Comune di Peveragno rappresentato da ^{RENAUDI}
~~PAOLO~~....., Sindaco del comune

E

Il Rifugio "La Cuccia" di Destefanis Carla con sede in S.Croce di Cervasca, via L. Einaudi N. 50 (P.IVA 03466790049) nella persona di Destefanis Carla (C.F. DTCRL62B46D205N), nata a CUNEO il 06/02/1962,

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento da parte del Comune di Peveragno, dell'incarico per lo svolgimento dei servizi di:

- cattura dei cani randagi o vaganti incustoditi non identificabili sul territorio del Comune.

Art. 2 - Durata della Convenzione

La durata della presente convenzione è da ritenersi valida fino al 31/12/2027. Entro sei mesi prima della scadenza le parti potranno accordarsi per il rinnovo della convenzione stessa con eventuale aggiornamento delle condizioni. Eventuale disdetta potrà altresì essere data da ognuna delle parti, per giustificato motivo, almeno sei mesi prima di ogni scadenza annuale a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 3 - Obblighi del Rifugio

Il Rifugio si impegna a:

- a. **Assumere a proprio carico tutte le spese necessarie per il corretto espletamento dei servizi previsti in Convenzione.**
- b. Svolgere con diligenza tutte le attività di cui alla presente Convenzione con persona in possesso di adeguate conoscenze dei sistemi di cattura e dei criteri di custodia, nonché della fisiologia ed etologia degli animali di cui si tratta.
- c. Aprire le strutture al pubblico dal lunedì al sabato, dalle 14,30 alle 17,30 (Inverno: 01 ottobre - 31 marzo) - dalle 15,00 alle 18,00 (estate: 1 aprile - 30 settembre).

d. Garantire reperibilità costante 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, utilizzando idonee apparecchiature telefoniche: telefoni cellulari.

e. Al momento della stipula della Convenzione il titolare della ditta individuale si impegna a tenere i rapporti con l'ufficio comunale competente.

f. Assicurare che verrà tenuto un comportamento disponibile e collaborativo nei confronti dei cittadini interessati alle adozioni, dei volontari nel corso delle loro attività e dei pubblici funzionari.

g. Realizzare e mantenere attivo un sito internet finalizzato alla sensibilizzazione e promozione dell'adozione dei cani presenti in Rifugio.

Art. 4 - Obblighi a carico del Comune

Il Comune è tenuto a:

- una quota **giornaliera** pari ad euro **5,00** per ogni ospite da versarsi **entro 30 gg.** data fattura fine mese **iva esclusa**.
- una quota **annuale** pari ad euro **500,00** per il servizio di reperibilità h24 e il recupero dei cani **iva esclusa**.
- Il pagamento di tutte le spese veterinarie (tra cui: primo soccorso in caso di cane ferito, sterilizzazione o castrazione, interventi chirurgici o specialistici per il mantenimento in salute dei cani), inclusi i vaccini e i trattamenti per parassiti interni ed esterni periodici.
- Il pagamento di interventi di sterilizzazione (sia per i maschi che per le femmine) degli ospiti come previsto dalla legge n. 281/91, che verranno effettuati dal veterinario convenzionato col Rifugio nel più breve tempo possibile.
- Il pagamento di farmaci che si rendessero necessari in caso di malattia dei cani a seguito di presentazione della ricetta veterinaria e ricevuta della farmacia (bolla di accompagnamento o fattura).

Nota: Si precisa che per quanto riguarda i **cani di proprietà** e le varie problematiche ad essi connesse, laddove vengano rilevate situazioni di disagio ed emergenze igienico sanitarie, il Sindaco può attivare il Rifugio e concordare gli interventi necessari. In particolare si precisa che:

- in caso di sequestri giudiziari/sfratti/interventi delle Forze dell'Ordine;
- in caso di ritiro di cane di proprietà di persone sole seguite dai servizi sociali;
- nel caso di dipartita dei/del proprietari/o di cane senza famigliari;

il Rifugio offre lo stesso servizio alla tariffa di € 5,00 al giorno oltre ad IVA (nel caso in cui si verificasse uno degli scenari sopra esposti, il Comune dovrà intestarsi la proprietà del cane per poterlo far entrare in struttura).

MODALITA' OPERATIVE

(Linee guida della Direzione della Sanità Pubblica della Regione Piemonte)

A) Servizio di cattura dei cani vaganti, randagi o incustoditi

- La cattura deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato ed addestrato che deve aver seguito corsi preliminari svolti dal P.M.P.P.V. o indetti dal Servizio Veterinario Regionale.
La cattura deve essere effettuata con metodi ed attrezzature che non comportino sofferenza per gli animali e prevenivano eventuali rischi sia personali sia per la salute pubblica.
- Il Rifugio potrà ricevere segnalazioni per il recupero di cani vaganti solamente:
 - dagli uffici comunali o dai VV.UU.;
 - dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio;
 - dalla Forza Pubblica (CC, PS, CFS...);

che provvederanno, **previe le necessarie verifiche relative alla segnalazione**, ad avviare la chiamata al Rifugio che deve poter ottenere le informazioni necessarie all'organizzazione di un corretto intervento in sicurezza anche per l'operatore stesso. Si precisa che l'intervento di recupero verrà effettuato **SOLAMENTE** se il cane è stato fermato o rinchiuso in luogo circoscritto. In caso di animale **LIBERO** non viene assicurato il servizio di recupero.

- L'intervento di accalappiamento deve avvenire al più presto considerando di volta in volta i motivi d'urgenza e comunque entro 5 ore dalla chiamata.
- Per favorire una rapida esecuzione dell'intervento può essere richiesta dal Rifugio la collaborazione di un vigile o di altro personale comunale che accompagni sul posto l'operatore intervenuto. In caso di intervento per il recupero di cani "pericolosi", a cura del Comune, dovrà essere richiesto l'intervento del Servizio Veterinario e/o il supporto di sicurezza di Polizia Municipale o Carabinieri dotati di armamento.

- Qualora sia stato identificato il proprietario, il cane può essere restituito allo stesso, che dovrà assicurarne la custodia in isolamento per 10 giorni presso il proprio domicilio, dopo l'apposizione del relativo microchip (se mancante), da parte del Servizio Veterinario della ASL di Cuneo; **le spese inerenti gli interventi alla cattura sono addebitate al proprietario secondo le tariffe della struttura.**
- Laddove la restituzione del cane non fosse possibile o comunque dopo i 10 giorni di osservazione sanitaria, i cani verranno trasferiti nel Rifugio a **carico del Comune** e la titolare provvederà ad attivarsi per promuovere l'adozione mirata dell'animale.
- Di ogni cattura effettuata dovrà essere data segnalazione al Servizio Veterinario della ASL di Cuneo.
- Nel caso di animali catturati o vaganti ammalati o vittime di incidenti, il titolare del Rifugio dovrà intervenire soccorrendo l'animale e portandolo presso il veterinario convenzionato.

B) Sorveglianza sull'espletamento del servizio

Al Servizio Veterinario della ASL compete la vigilanza del buon andamento del servizio. Il Rifugio dovrà sottoporsi anche alle verifiche del Comune al fine di consentire a tutti gli interessati di constatare l'andamento del servizio in convenzione: prestazioni effettuate nei tempi e nei modi disposti dalla presente convenzione.

Art. 5 - Inosservanza delle disposizioni

- L'inosservanza da parte del Rifugio di quanto disposto all'art. 3 previsto dalla presente convenzione comporta la risoluzione della stessa ai sensi delle vigenti norme.
- L'inosservanza da parte del Comune di quanto disposto all'art. 4 previsto dalla presente convenzione comporta la risoluzione della stessa ai sensi delle vigenti norme.

Letto, approvato e sottoscritto:

Peveragno, 18.09.2024

Rifugio "La Cuccia"

Rifugio "La Cuccia"
di Desio Carla
Via Braudi, 50 - 12018 CERVASCA (CN)
Tel. 331.3264458 - Fax 331.4754
Partita IVA 03466790049
C.F. DST CRL 62B46 D205N



Per il Comune

